

Procedura Whistleblowing

aggiornamento del 22 settembre 2026

Sommario

1. Evoluzione della normativa Whistleblowing	2
2. Riferimenti	2
3. Scopo	3
4. Ambito di applicazione	3
4.1 Violazioni segnalabili	4
4.2 Segnalanti (Whistleblower)	4
5. Garanzia delle segnalazioni	4
6. Canale di segnalazione interna	5
7. Gestione delle segnalazioni interne	7
7.1 Raccolta delle segnalazioni	7
7.1.1. Conflitto di interessi	8
7.2. Pre-analisi della segnalazione	8
7.2.1. Contenuto della segnalazione	9
7.3. Accertamento della segnalazione	10
7.4. Reporting	11
7.5. Archiviazione	11
8. Tutela dei segnalanti e delle persone coinvolte	11
8.1. Tutela dei segnalanti	11
8.2. Segnalazioni "in malafede"	12
8.3. Provvedimenti sanzionatori	12
9. Altri canali di segnalazione	12
10. Trattamento dei dati	14
GLOSSARIO FISDE	15

1. Evoluzione della normativa Whistleblowing

La disciplina del c.d. Whistleblowing ha l'obiettivo di garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea. Persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli – di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo – in danno dell'organizzazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tale istituto è stato disciplinato per la prima volta dal Legislatore italiano nel settore pubblico con la Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), tramite l'introduzione nel D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego) dell'art. 54 *bis*, rubricato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "Whistleblowing". Con la Legge n. 179/2017, l'istituto è stato maggiormente dettagliato, prevedendo specifiche tutele per gli autori delle segnalazioni sia in ambito pubblico, sia privato. Nel settore privato, la normativa era intervenuta sul D.Lgs. n. 231/2001, disponendo che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dovesse prevedere tale istituto.

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva Europea 2019/1937, ridisegna in modo organico la disciplina del Whistleblowing, sia per l'ambito pubblico, sia, per quanto interessa in questa sede, nel settore privato.

2. Riferimenti

Normativa applicabile:

- D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- Regolamento (UE) n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR).
- D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le collegate disposizioni legislative.
- Direttiva Europea 1937/2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- Decreto Legislativo n. 24/2023, recante *"L'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone"*

che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Riferimenti interni al Fisde:

- Modello Organizzativo 231
- Codice Etico

3. Scopo

La presente procedura è volta a:

- a) tutelare l'integrità dell'ente mediante idoneo trattamento delle segnalazioni ricevute;
- b) tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase del processo;
- c) garantire che il segnalante sia tenuto indenne da atti discriminatori o di ritorsione, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) prevenire segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave.

4. Ambito di applicazione

Fisde è istituito da un accordo sindacale sottoscritto tra ENEL S.p.A. e Organizzazioni sindacali avente come scopo il rimborso per prestazioni sanitarie, la realizzazione di iniziative in materia di medicina preventiva e di interventi finalizzati al sostegno della non autosufficienza, nonché all'assistenza ai soggetti con disabilità o con problemi connessi alle nuove emergenze sociali (es. tossicodipendenza e alcolismo). È strutturato giuridicamente come associazione non riconosciuta (ex art.36 Codice civile) e dal 2010 è iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute. È costituito da n.69 dipendenti (n.40 presso la sede in Roma e n.29 presso le sedi distaccate sul territorio nazionale), oltre a n.1 distaccato da ENEL. Essendo un fondo c.d. "chiuso" le sue specifiche attività sono rivolte essenzialmente a dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo Enel nonché a dipendenti delle società convenzionate.

L'istituto del Whistleblowing nasce in Fisde con l'adozione del modello 231 e limitatamente alle condotte illecite rilevanti il decreto 231/2001 o alle violazioni del MOG, con l'aggiornamento

normativo attuale (marzo 2023), si aggiungono - avendo il Fondo più di 50 dipendenti (elemento di discriminazione previsto dalla norma) - le violazioni alle normative dell'unione europea. Queste ultime casistiche in Fisde si concretizzano unicamente nella tutela della vita privata e protezione dei dati personali e nella sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Le violazioni segnalate devono riguardare gli ambiti sopra esposti ed incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione o di Fisde.

4.1 Violazioni segnalabili

In Fisde le segnalazioni possono riguardare (detto anche ambito oggettivo):

- a) I reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231/2001;
- b) Le violazioni al modello organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e al Codice Etico del Fondo;
- c) Gli illeciti nella tutela della vita privata e protezione dei dati personali e nella sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

4.2 Segnalanti (Whistleblower)

I segnalanti in Fisde possono essere (detto anche ambito soggettivo):

- i Vertici del Fondo e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza;
- i dipendenti, gli ex dipendenti, i distaccati da altre società, i partner, i fornitori di servizi, i consulenti, nonché i collaboratori.

5. Garanzia delle segnalazioni

Fisde si impegna a garantire che le segnalazioni siano gestite con diligenza, che a ogni segnalante sia dato riscontro nei tempi previsti dalle normative applicabili, e che le informazioni oggetto di segnalazione e l'identità delle persone coinvolte siano gestite nel rispetto delle esigenze di riservatezza e tutela. Fisde si impegna, infine, a far sì che nessuna ritorsione sia tollerata verso le persone che effettuano segnalazioni e verso chiunque goda di specifici diritti di tutela. La Procedura si applica a tutte le segnalazioni comprese quelle anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, cioè, siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Al fine di consentire un'efficiente gestione delle

segnalazioni, Fisde si è dotata di un Portale delle segnalazioni (in breve "Portale"). Tale Portale consente l'anonimato del segnalante ed è accessibile unicamente al personale incaricato di analizzare le segnalazioni come di seguito specificato.

Le misure di tutela previste nel presente documento si applicano, a partire dal momento della segnalazione, quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere, siano state apprese nell'ambito del proprio contesto lavorativo e rientrino nelle fattispecie indicate al paragrafo 4.1.

Le garanzie di tutela per il segnalante si estendono anche a:

- a) persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (c.d. "facilitatori");
- b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;

6. Canale di segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate in tre distinte modalità:

- a) Scritta (in forma dichiarata o riservata) utilizzando la piattaforma;
- b) Orale, avvalendosi della specifica funzione presente in piattaforma, dotata di funzione di alterazione della voce;
- c) Personalmente (anche in video conferenza) utilizzando la piattaforma Teams previo accordo ed intesa con la Funzione Audit.

Lo strumento predisposto da FISDE per le segnalazioni è costituito principalmente da un Portale accessibile via web <https://fisde.segnalazioni.net>. Il Portale consente ai dipendenti e ai soggetti terzi, quali ad esempio i fornitori di segnalare (anche in modo riservato) eventuali illeciti riscontrati nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Attraverso il Portale è possibile presentare segnalazioni anche in forma anonima, sia scritta che orale. Per le segnalazioni orali, l'anonimato è assicurato dal sistema di alterazione della voce

integrato nel Portale. Il segnalante, anche se anonimo, può accedere periodicamente al Portale per verificare lo stato di lavorazione della segnalazione, consultare eventuali richieste degli "incaricati per le segnalazioni" e inserire o integrare informazioni e documentazione.

Il Portale delle segnalazioni consente l'inserimento guidato di una segnalazione (scegliendo il tipo di segnalazione da un menù a tendina, che già contempla le fattispecie di illeciti configurabili, e scegliendo l'anonimato). La segnalazione viene inoltrata dal sistema agli incaricati per le segnalazioni. Il sistema consente solo a questi ultimi di associare la segnalazione al nome dell'utente che ha proceduto all'invio. L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, diversamente può risultare nota solo quando ciò risulti indispensabile alla difesa dell'imputato autore dell'illecito.

Nel caso il segnalante richieda un incontro diretto, questo dovrà essere fissato entro un termine ragionevole e dovranno partecipare almeno due delle persone incaricate di analizzare le segnalazioni.

Nel corso dell'incontro diretto, previo consenso da parte del segnalante, la segnalazione verrà documentata mediante verbale o mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. In caso di verbale il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le parti in sede di incontro diretto definiranno il canale tramite il quale il segnalante potrà essere ricontattato al fine di ricevere riscontro sulla segnalazione o, ove necessario, fissare un nuovo incontro per fornire eventuali integrazioni.

Si suggerisce di privilegiare il canale del Portale, in quanto garantisce maggiore efficienza ed efficacia nella gestione delle segnalazioni.

Nel caso la segnalazione transiti al di fuori dei canali previsti, chi riceve la segnalazione provvederà a trasmetterla nel più breve tempo possibile, e comunque **entro 7 giorni¹**, in originale con gli eventuali allegati, alla funzione Audit nel rispetto dei criteri di massima riservatezza in conformità con le normative in materia di protezione dei dati e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, e avendo cura di dare contestuale notifica della avvenuta trasmissione alla persona segnalante.

¹ Si intendono giorni solari.

7. Gestione delle segnalazioni interne

Le segnalazioni pervenute in Fisde sono gestite dalla Funzione Audit unitamente all'Organismo di Vigilanza ex 231 e al Data Protection Officer (detti anche incaricati per le segnalazioni).

L'istruttoria delle segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

1. *Raccolta delle segnalazioni*, affidata alla funzione Audit, che verifica la presenza di segnalazioni sul Portale e sugli altri canali previsti.

Le comunicazioni ricevute al di fuori del Portale che riguardano esclusivamente reclami dei Soci sui rimborsi per spese sanitarie e non siano riconducibili nell'ambito della presente procedura sono indirizzate dalla funzione Audit direttamente alla Gestione Operativa, senza coinvolgimento degli incaricati per le segnalazioni.

Le comunicazioni pervenute al di fuori del Portale e valutate pertinenti dalla funzione Audit (ai fini della presente procedura) vengono da quest'ultima caricate nel Portale, al fine di assicurarne la registrazione unitaria, la numerazione progressiva e la conservazione in un unico ambiente.

2. *Pre-analisi della segnalazione*, affidata agli incaricati, per valutare la pertinenza e la fondatezza della segnalazione ricevuta, assicurandosi che la segnalazione sia circostanziata e motivata.
3. *Accertamento della segnalazione*, affidata sempre agli incaricati, ma che a loro volta potranno avvalersi, in ragione della natura, di strutture interne al Fondo per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Gli incaricati dovranno individuare le modalità d'indagine che possano garantire la riservatezza del segnalante e la dignità del segnalato. In caso di impossibilità a mantenere la riservatezza (o, quando richiesto, l'anonimato) del segnalante si dovrà procedere alla richiesta dell'autorizzazione dal segnalante per proseguire le verifiche.
4. *Reporting*, affidata alla funzione Audit che informa, di volta in volta, il Presidente sui risultati di ciascuna segnalazione e, una volta all'anno, sempre il Presidente sui dati statistici delle segnalazioni e sulle violazioni accertate nell'anno.
5. *Archiviazione*, affidata alla funzione Audit che archiverà correttamente, secondo il canale utilizzato, tutta la documentazione e presiederà il tempo di conservazione massimo.

7.1 Raccolta delle segnalazioni

La funzione Audit:

- a) verifica l'arrivo di segnalazioni sul Portale o tramite altro mezzo di comunicazione;

- b) indirizza le comunicazioni, in particolare quelle fuori dal Portale, riguardanti esclusivamente reclami dei Soci sull'applicazione del Tariffario/Nomenclatore alla Gestione Operativa per le valutazioni e gli adempimenti di competenza
- c) provvede a caricare sul Portale tutta la documentazione per le segnalazioni giunte con altro mezzo;
- d) evidenzia eventuali conflitti di interessi;
- e) registra le informazioni (• numero identificativo progressivo; • la data di ricezione; • il canale di ricezione utilizzato);
- f) da riscontro al segnalante tramite avviso di ricevimento entro **7 giorni²** dalla data di ricezione e
- g) convoca le persone incaricate per le segnalazioni.

7.1.1. Conflitto di interessi

Il conflitto d'interessi nelle segnalazioni si può determinare nei casi in cui una delle persone incaricate per le segnalazioni (Audit, OdV e DPO) coincida con il segnalante o il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione. In tali casi la persona in questione non verrà coinvolta nell'analisi della segnalazione ed il conflitto verrà portato immediatamente all'attenzione del Presidente che provvederà o a riconfigurare gli incaricati per la segnalazione o ad avocare a sé l'intera istruttoria. Ciò al fine di garantirne una gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

7.2. Pre-analisi della segnalazione

Le segnalazioni raccolte dalla funzione Audit vengono rapidamente sottoposte agli incaricati per le segnalazioni che, per ciascuna di esse provvederanno a svolgere una verifica sull'ammissibilità della segnalazione. Questi ultimi valuteranno sia i presupposti soggettivi e oggettivi che gli elementi circostanziali presenti nella segnalazione, arrivando ad individuare:

- a) le segnalazioni non riconducibili alle violazioni di cui al paragrafo 4.1 e che possono essere trasmesse ad altre funzioni competenti, nel rispetto delle

² Si intendono giorni solari.

specifiche attribuzioni (altre segnalazioni³) sono classificabili come **"non pertinente"**;

- b) le segnalazioni non circostanziate, palesemente infondate e le segnalazioni contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di verifica e già archiviate (ove non emergano nuove informazioni, fatti o circostanze tali da rendere necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimenti) sono classificate come **"carente"**;
- c) le segnalazioni che contengono elementi sufficienti ad avviare le attività di verifica (segnalazioni circostanziate) sono classificate come **"rilevante"**.

La funzione Audit caricherà sul Portale le conclusioni motivate di questa pre-analisi: classificando la segnalazione; indicando, per le prime due casistiche, la segnalazione come "chiusa", e modificando, in caso di conflitto di interessi, gli incaricati per le segnalazioni. Inoltre, comunicherà al segnalante, se possibile, lo spostamento piuttosto che l'archiviazione della segnalazione.

7.2.1. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve fornire ogni elemento utile a riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati. È pertanto utile che contenga i seguenti elementi:

- a) le generalità del segnalante in caso non preferisca rimanere anonimo;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e i motivi per cui ritiene la condotta illecita;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) l'indicazione di eventuali altri soggetti tra quelli indicati nelle lettere da a) a d) del par.5 ai quali estendere le tutele previste per il segnalante;

³ Le altre segnalazioni si riferiscono ad esempio a richieste, reclami o lamentele di natura tecnica e/o di applicazione del Nomenclatore Tariffario, o non inerenti al contesto lavorativo del segnalante o esplicitamente esclusi dalla normativa (quelle attinenti i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale).

- h) ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7.3. Accertamento della segnalazione

L'obiettivo della fase di accertamento è di procedere con le verifiche, analisi e valutazione specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi interni interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Gli incaricati per le segnalazioni definiscono le modalità di accertamento dei fatti garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale e verificando la necessità di coinvolgere altre unità del Fondo od anche soggetti specializzati esterni (es. IT Specialist). In quest'ultimi casi definiranno anche le modalità per proteggere l'identità del segnalante e la dignità del segnalato.

Il Portale consente una comunicazione bidirezionale anche in caso di segnalazione anonima. Il segnalante può integrare ed aggiungere tutte le informazioni, per fornire agli incaricati per le segnalazioni gli elementi probatori e la funzione Audit mantiene la possibilità di dialogare con il segnalante. Tutto ciò fintanto che lo stato della segnalazione rimane "aperto", quando lo stato appare "chiuso" non può essere inserito alcun messaggio o documento.

Per le segnalazioni su altri canali la funzione Audit, se possibile, converrà con il segnalante le modalità di comunicazione successive.

La funzione Audit darà adeguato riscontro al segnalante sullo stato di analisi della segnalazione entro **90 giorni**⁴.

Gli incaricati per le segnalazioni al termine della fase di accertamento possono determinare sia l'archiviazione del procedimento, qualora non ricorrano gli elementi di fatto e di diritto utili per l'individuazione della fattispecie di reato asseritamente configurato, sia, al contrario, dichiarare fondata la segnalazione ed informare il Presidente per le relative azioni conseguenti, oltre a definire eventuali azioni correttive sulle aree e sui processi interni interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

⁴ Si intendono giorni solari.

7.4. Reporting

La Funzione Audit dovrà completare la registrazione della segnalazione con le conclusioni motivate di esclusione, archiviazione o accertamento dandone riscontro al segnalante.

La Funzione Audit infine predisporrà per il Presidente le note informative a conclusione di ciascun procedimento e, una volta all'anno, l'analisi statistica sulle segnalazioni con evidenza di quelle dichiarate fondate.

Nell'ambito delle attività di reporting, tutte le informazioni che possono fare risalire anche indirettamente all'identità del segnalante e di tutte le persone coinvolte nella segnalazione debbono essere anonimizzate.

7.5. Archiviazione

La funzione Audit tratterà tutte le fasi di gestione della segnalazione, conservando e archiviando correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato (ad esempio, se è stato utilizzato un canale di posta analogica tutta la documentazione cartacea come documenti, verbali di audizione ecc. dovrà essere correttamente archiviata all'interno di un fascicolo accessibile al solo gestore), al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione. La documentazione dovrà essere trattenuta per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre i **cinque anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8. Tutela dei segnalanti e delle persone coinvolte

8.1. Tutela dei segnalanti

Le persone di Fisde che ricevono una segnalazione e che siano coinvolte nella gestione della stessa sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei segnalanti, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente documento.

Fisde assicura il proprio impegno a vigilare affinché nessun atto di ritorsione sia attuato in ragione di una segnalazione.

8.2. Segnalazioni “in malafede”

Fisde auspica che le proprie persone, ad ogni livello, collaborino a mantenere all'interno dell'organizzazione un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e si riserva la facoltà di valutare l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso in cui una segnalazione si riveli infondata e/o prodotta in malafede al solo scopo di ledere ingiustamente la reputazione o l'onorabilità di una persona o di un soggetto giuridico.

8.3. Provvedimenti sanzionatori

Fatta salva ogni eventuale azione legale a tutela dell'organizzazione, Fisde prenderà adeguati provvedimenti sanzionatori, secondo quanto disposto dal Contratto Collettivo di Lavoro e dal Modello 231, nei confronti delle persone di Fisde e di quelle, comunque, coinvolte nella segnalazione:

- a) che minaccino o adottino ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni;
- b) che abbiano omesso o ritardato la trasmissione di una segnalazione erroneamente ricevuta così come disposto dal paragrafo 6;
- c) che siano risultate essere autrici di segnalazioni in “malafede” come da paragrafo 8.2;

È altresì fonte di responsabilità, in sede sanzionatoria e nelle altre competenti sedi, ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

I provvedimenti sanzionatori conseguenti all'accertamento delle violazioni sono definiti dalle strutture di Fisde competenti, proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

9. Altri canali di segnalazione

Le segnalazioni che abbiano ad oggetto violazioni alle norme europee possono essere effettuate, oltre che nel canale interno sopra normato, anche attraverso: il **canale esterno presso ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione), la **divulgazione pubblica** e la **denuncia**.

In Fisde la violazione della norma europea riguarda gli illeciti nella tutela della vita privata e protezione dei dati personali e nella sicurezza delle reti e dei sistemi informatici che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica o di Fisde.

Tutti questi canali garantiscono le stesse tutele per il segnalante se sono effettuate nel rispetto

delle condizioni poste dal legislatore e di seguito richiamate.

L'accesso al **canale esterno ANAC** può essere effettuato solo se il segnalante:

- a) abbia già fatto una segnalazione interna ma questa non ha avuto seguito;
- b) abbia fondati motivi di ritenere che: se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- c) abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Il Canale esterno ANAC è raggiungibile sul sito istituzionale: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

La **Divulgazione pubblica** prevede che le informazioni sulle violazioni siano rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Condizioni per effettuare una **Divulgazione pubblica** sono:

- 1. una segnalazione interna a cui Fisde non ha dato riscontro nei termini previsti, seguita da una segnalazione esterna ad ANAC alla quale ANAC, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

La **Denuncia** prevede la possibilità, per le persone tutelate, di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

10. Trattamento dei dati

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere svolto nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018). I dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Il FISDE, in qualità di Titolare del trattamento, gestisce la segnalazione nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (privacy policies che formano parte integrante della presente procedura), nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. La gestione della segnalazione è eseguita dagli incaricati che sono a ciò autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali. Nell'approntare i canali di segnalazione, il FISDE individua le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti eseguiti, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente Procedura, all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

GLOSSARIO FISDE

Ambito oggettivo: Violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee e specificatamente in Fisde: i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231/2001; le violazioni al modello organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e al Codice Etico del Fondo; gli illeciti nella tutela della vita privata e protezione dei dati personali e nella sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Ambito soggettivo: Soggetti apicali del Fondo, Organi sociali e OdV, dipendenti, ex dipendenti, distaccati da altre società, fornitori di servizi, consulenti e collaboratori.

ANAC: Autorità nazionale amministrativa indipendente con compiti di tutela della PA, di contrasto dell'illegalità, lotta alla corruzione e garanzia di trasparenza e controllo sui contratti pubblici.

Audit: Funzione interna al Fondo che si occupa della verifica e correttezza dei dati e della conformità delle procedure adottate.

Codice Etico: Insieme dei principi e dei valori che orientano ed ispirano l'attività di FISDE

CdA: Organo di Fisde composto pariteticamente da cinque rappresentanti aziendali, designati da ENEL, e da cinque rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva.

DPO: Responsabile della protezione dei dati personali all'interno dell'organizzazione. Figura prevista e regolata dagli artt.37-39 del GDPR presente in Fisde quale consulente esterno.

Facilitatori: Soggetti che ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.n.24/2023 forniscono alle persone segnalanti le necessarie misure di sostegno.

FISDE o Fondo: Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo ENEL.

Fonti Istitutive: Enel S.p.A. e Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici.

Illeciti: Situazioni specificamente tipizzate ed inserite nella piattaforma messe in atto da soggetti che configurano comportamenti non conformi alla legge sia in ambito civile che in ambito penale e che comportano rischi per Fisde (es. Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso, Furto, Illecito, Mobbing, Assenteismo, Comportamento violento o molesto, Violazione Codice Etico, Violazione procedura di gara e altri affidamenti, Violazione procedura selezione e assunzione personale, Conflitto di interessi, Diffusione informazioni riservate e violazione obbligo di riservatezza, Tutela della vita privata, Protezione dei dati personali, Sicurezza delle reti, Sicurezza dei sistemi informatici).

Incaricati per le segnalazioni: Soggetti incaricati dal Fondo a gestire le segnalazioni pervenute individuate nelle funzioni di OdV, Audit e DPO.

Modello Organizzativo 231: MOG o Modello di organizzazione, gestione e controllo in uso a FISDE che richiamandosi al contenuto del D. Lgs.231/2001 prevede la commissione di fattispecie di reato che configurano precise responsabilità in capo al Fondo.

OdV: Organismo di Fisce dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con facoltà di proporre all'organo dirigente eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato.

Portale: Piattaforma utilizzata dal Whistleblower per l'invio delle segnalazioni con registrazione o in maniera riservata all'indirizzo www.fisde.segnalazioni.net

Presidente: In Fisce tale figura è designata dall'Enel S.p.A. tra i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e costituisce il Legale Rappresentante p.t. di tutte le attività del Fondo.

Responsabile del trattamento dati: Il Responsabile del trattamento rappresenta la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Nel contesto di FISDE, ciascun fornitore, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso ai dati oggetto di trattamento è nominato Responsabile esterno del trattamento.

Titolare del trattamento dati: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. In Fisce Titolare del trattamento dati è lo stesso Fondo nella persona del Presidente quale Legale Rappresentante p.t.

Whistleblower: soggetto segnalatore che viene a conoscenza di illeciti, nell'ambito della sua attività lavorativa (es. dipendenti, ex dipendenti, lavoratori autonomi, membri dell'Organo di Amministrazione e di Controllo, collaboratori esterni, volontari, appaltatori e sub-appaltatori, fornitori).